

www.poliziamunicipale.it



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II

Prot. n. 1684 29.03.2012

www.poliziamunicipale.it

Oggetto:- Richiesta chiarimento Legge n. 120/2010. Rif. prot. n. 3955 del 12.03.2012.

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si precisa che la norma riguarda solo i dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni; essa pertanto non si applica ai rilievi effettuati con la presenza degli organi di polizia stradale.

Nel caso di radar, il dispositivo può essere impiegato su qualsiasi tipo di strada, a prescindere dalla distanza dal segnale di limite, purchè presidiato, ben visibile e adeguatamente segnalato ai sensi dell'art. 142, c. 6-bis, del Codice.

Se il dispositivo opera senza la presenza degli organi di polizia stradale, si precisa che la distanza si riferisce al punto di installazione o al punto in cui viene effettuato il rilievo.

Nel caso in esame, la distanza di un chilometro può essere computata rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di effettiva installazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

www.poliziamunicipale.it

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)